

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- * **Regolamento (CEE) n. 549/84 del Consiglio, del 27 febbraio 1984, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia 1**
 - * **Regolamento (CEE) n. 550/84 del Consiglio, del 27 febbraio 1984, che stabilisce, per il 1984, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia 3**
 - * **Regolamento (CEE) n. 551/84 del Consiglio, del 28 febbraio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali 10**
 - Regolamento (CEE) n. 552/84 della Commissione, del 1° marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 11
 - Regolamento (CEE) n. 553/84 della Commissione, del 1° marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 13
 - Regolamento (CEE) n. 554/84 della Commissione, del 1° marzo 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 15
 - * **Regolamento (CEE) n. 555/84 della Commissione, del 29 febbraio 1984, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 62.02 B IV della tariffa doganale comune 18**
 - * **Regolamento (CEE) n. 556/84 della Commissione, del 29 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad altre pelli ovine, non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio 19**

(segue)

* Regolamento (CEE) n. 557/84 della Commissione, del 29 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampolle di vetro per recipienti isolanti, della voce 70.12 della tariffa doganale comune, originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio	20
* Regolamento (CEE) n. 558/84 della Commissione, del 29 febbraio 1984, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pannelli duri originari dell'Unione Sovietica e riapre la procedura antidumping relativa alle importazioni suddette	21
* Decisione n. 559/84/CECA della Commissione, del 29 febbraio 1984, che modifica la decisione n. 3715/83/CECA che fissa i prezzi minimi per alcuni prodotti siderurgici	23
Regolamento (CEE) n. 560/84 della Commissione, del 1° marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	25
Regolamento (CEE) n. 561/84 della Commissione, del 1° marzo 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	26
Regolamento (CEE) n. 562/84 della Commissione, del 1° marzo 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	30
Regolamento (CEE) n. 563/84 della Commissione, del 1° marzo 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	32
* Regolamento (CEE) n. 564/84 del Consiglio, del 1° marzo 1984, relativo alla sospensione degli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte	34

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

84/107/CEE :

* Quarantacinquesima direttiva della Commissione, del 15 febbraio 1984, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	35
--	----

84/108/CEE :

* Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1984, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di alcune specie forestali che non corrispondono alle esigenze della direttiva 66/404/CEE del Consiglio	36
---	----

84/109/CEE :

Decisione della Commissione, del 20 febbraio 1984, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la settantunesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 262/79	42
--	----

84/110/CEE :

Decisione della Commissione, del 20 febbraio 1984, relativa alla cinquantanovesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81 e concernente l'aiuto per il burro e il burro concentrato	44
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 549/84 DEL CONSIGLIO**del 27 febbraio 1984****che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Svezia hanno siglato un accordo sui reciproci diritti di pesca per il 1984 concernente in particolare l'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Svezia;

considerando che spetta alla Comunità ripartire i contingenti di cattura tra i pescatori della Comunità;

considerando che, per garantire un'equa ripartizione delle risorse di pesca disponibili, è opportuno ripartire questi contingenti tra gli Stati membri della Comunità;

considerando che, per garantire l'osservanza di questa ripartizione, è necessario comunicare informazioni relative alle catture effettive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984, le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare le catture limitate ai contingenti fissati nell'allegato nelle acque soggette alla giurisdizione della pesca della Svezia.

Articolo 2

Gli Stati membri ed i capitani delle navi battenti bandiera degli Stati membri si conformano, per quanto concerne la pesca nelle acque di cui all'articolo 1, agli articoli da 3 a 9 del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri⁽²⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

ALLEGATO

Quantitativi di cui all'articolo 1 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984

(in tonnellate)

Specie	Divisioni CIEM	Contingenti	Assegnazioni	
Merluzzo bianco	III d	3 350	Danimarca	2 450
			Germania	900
Aringa	III d	1 000	Danimarca	570
			Germania	430
Salmone	III d	20	Danimarca	17
			Germania	3

REGOLAMENTO (CEE) N. 550/84 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1984

che stabilisce, per il 1984, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista nell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia⁽²⁾, in particolare gli articoli 2 e 6, la Comunità e la Svezia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1984 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1984 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sull'accesso reciproco alle attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche dalle linee di base senza limitazione quantitativa;

considerando che la convenzione firmata dalla Danimarca e dalla Svezia il 31 dicembre 1932 relativa alle condizioni di pesca nelle zone marittime vicine alle coste di ambo le parti prevede che ciascuna di esse autorizza l'accesso dei pescherecci della controparte nella propria zona di pesca nel Kattegat fino ad una distanza di 3 miglia nautiche dalle coste ed in talune zone dell'Øresund e del Mar Baltico fino alle linee di base senza limitazione quantitativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera svedese nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati

membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico, del Mare di Labrador, dello stretto di Davis, della Baia di Baffin e dell'Oceano Atlantico a nord del 43° 00' N sono autorizzate fino al 31 dicembre 1984 per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. Nonostante il paragrafo 1, la pesca esercitata dalle navi che battono bandiera svedese è autorizzata senza restrizioni quantitative nello Skagerrak, nel Kattegat e nell'Øresund.

3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

— Skagerrak: la zona limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese;

— Kattegat: la zona delimitata a nord da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da questo punto al tratto più vicino della costa svedese ed a sud da una linea tracciata dal Capo Hasenore al Capo Griben, da Korshage a Spodsbjerg e dal Capo Gilbjerg a Kullen;

— Øresund: la zona limitata a nord da una linea tracciata dal Capo Gilbjerg a Kullen e a sud da una linea tracciata dal faro di Stevns al faro di Falsterbo.

4. Le attività di pesca autorizzate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situata 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri, con le seguenti eccezioni:

a) la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca;

b) la pesca nel Kattegat è autorizzata al largo di 3 miglia nautiche dalle coste della Danimarca;

c) la pesca nel Mar Baltico è autorizzata al largo di 3 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca;

d) la pesca nell'Øresund è autorizzata nelle zone e in conformità delle condizioni stabilite nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 1.

5. Senza pregiudizio del paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

6. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato III.

3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, conformemente alle norme di cui all'allegato IV, le informazioni riportate in detto allegato.

4. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca nelle divisioni CIEM IV e VI e nella suddivisione CIEM III c e d, sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1, è subordinata all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità su richiesta della autorità svedese ed all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.

2. Il rilascio delle licenze di cui al paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi:

- 42 per la pesca del merluzzo bianco e delle aringhe nel Mar Baltico;
- 3 per la pesca della molva nella divisione CIEM IV e nella sottodivisione VI a (a nord del 56° 30' N);
- 13 per la pesca delle aringhe nella sottodivisione CIEM IV a e b;
- 10 per la pesca nella divisione CIEM IV di tutte le specie di cui all'allegato I, tranne l'aringa e la molva.

3. Il numero totale dei giorni di pesca effettivi per tutti i pescherecci autorizzati a pescare l'aringa nel Mare del Nord non può superare 90.

4. Tuttavia, le licenze per la pesca dell'aringa nel Mar del Nord non saranno rilasciate prima che siano riunite le condizioni previste all'allegato I.

5. All'atto del deposito di ciascuna richiesta di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le informazioni seguenti;

- a) nome della nave,
- b) numero d'immatricolazione,
- c) lettere e cifre esterne di identificazione,
- d) porto di immatricolazione,
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
- f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto,
- g) potenza del motore,
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
- i) metodo di pesca previsto,
- j) zona di pesca prevista,
- k) specie di pesci che si intendono catturare,
- l) periodo per il quale la licenza è richiesta.

6. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

7. Le licenze possono essere annullate per rilasciarne di nuove. L'annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione.

Le nuove licenze prendono effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al mese in cui sono state rilasciate.

Articolo 4

Solo le navi che utilizzano palangresi sono autorizzate alla pesca della molva.

Articolo 5

Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri adottano tutte le misure appropriate, ivi comprese le visite periodiche alle navi.

Articolo 6

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

ALLEGATO I

Contingenti di pesca

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantitativi (in tonnellate)
Merluzzo bianco	CIEM III c, d	1 200
	CIEM IV	170 ⁽³⁾
Eglefino	CIEM IV	400
Merlano	CIEM IV	30 ⁽³⁾
Aringa	CIEM III c, d	2 000
	CIEM IV a, b	700 ⁽¹⁾
Molva	CIEM IV, VI a ⁽²⁾	300

⁽¹⁾ Questo contingente sarà valido soltanto qualora la Comunità autorizzi la pesca dell'aringa da parte delle navi comunitarie in queste zone e dalla data in cui quest'autorizzazione entra in vigore.

⁽²⁾ A nord del 56° 30' N.

⁽³⁾ Queste quote sono scambiabili.

ALLEGATO II

1. All'interno della batimetrica dei 7 m è permessa esclusivamente :
 - a) la pesca con rete da aringhe ;
 - b) la pesca con lenze nei mesi da luglio a fine ottobre.
2. All'esterno della batimetrica dei 7 m la pesca a strascico o con cianciolo è proibita a sud di una linea tracciata da Ellekilde Hage a Lerberget.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, nei « Middelgrunden » è autorizzata la pesca a mezzo di « agnvod » purché non superino i 7,5 m tra « armspidserne ».
4. A nord della linea menzionata al punto 2, è autorizzata la pesca a strascico o con cianciolo danese all'interno di 3 miglia a partire dalle coste.

ALLEGATO III

I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca :

1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
2. il giorno e l'ora dell'operazione di pesca ;
3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture ;
4. il sistema di pesca utilizzato ;
5. tutti i messaggi radio inviati conformemente all'allegato IV.

ALLEGATO IV

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenario per la loro trasmissione sono i seguenti:
 - 1.1. Al momento dell'ingresso nelle zone di pesca che si estendono fino a 200 miglia marittime al largo delle coste degli Stati membri della Comunità e che formano oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca:
 - a) le informazioni di cui al punto 1.4;
 - b) i quantitativi catturati trovantisi nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
 - c) il momento e il luogo di inizio della pesca.

Se le operazioni di pesca richiedono più di un'entrata nella zone di pesca della Comunità in un determinato giorno, è sufficiente un'unica comunicazione in occasione della prima entrata nella stessa.
 - 1.2. Al momento dell'uscita dalle zone che si estendono fino a 200 miglia marittime al largo delle coste degli Stati membri della Comunità e che formano oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca:
 - a) le informazioni di cui al punto 1.4;
 - b) i quantitativi catturati trovantisi nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
 - c) i quantitativi catturati a decorrere dalla trasmissione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
 - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
 - e) i quantitativi catturati trasbordati su altre navi dal momento in cui la nave è entrata nella zona comunitaria di pesca (espressi in chilogrammi e ripartiti per specie) e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo;
 - f) i quantitativi espressi in chilogrammi di ogni specie sbarcata in un porto della Comunità dal momento in cui la nave è entrata nella zona comunitaria di pesca.

Se le operazioni di pesca richiedono più di un'uscita dalla zona di pesca della Comunità in un determinato giorno, è sufficiente un'unica comunicazione in occasione dell'ultima uscita dalla zona stessa.
 - 1.3. Per la pesca dell'aringa nel Mare del Nord, ogni tre giorni con inizio il terzo giorno successivo al primo ingresso della nave nella zona di pesca e, per la pesca di specie diverse dall'aringa nel Mare del Nord, ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nella zona di pesca:
 - a) le informazioni di cui al punto 1.4;
 - b) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
 - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
 - d) per la pesca dell'aringa nel Mare del Nord, il numero di giorni di pesca effettivi.
 - 1.4.
 - a) Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione della nave e il nome del comandante;
 - b) il numero della licenza se la nave pesca sotto licenza;
 - c) il numero di serie della trasmissione;
 - d) l'identificazione del tipo di messaggio;
 - e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
- 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
- 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3. Nome della stazione radio	Indicativo di chiamata
Skagen	OXP
Blåvand	AXB
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wirk	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Prins Christians Sund	OZN
Julianehåb	OXF
Godthåb	OXI
Holsteinborg	OYS
Godhavn	OZM
Stockholm	SOJ
Gøteborg	SOG
Rønne	OYE

} Central Godthåb

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine :

- il nome della nave ;
- l'indicativo radio ;
- le lettere e le cifre di identificazione esterne ;
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi ;
- l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice ;
 - messaggio all'entrata nella zona comunitaria : IN,
 - messaggio all'uscita dalla zona comunitaria : OUT,
 - messaggio settimanale : WKL,
 - messaggio ogni tre giorni : 2 WKL ;
- la posizione geografica ;
- le divisioni CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca ;
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca ;
- i quantitativi trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 5 ;
- i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 5 ;
- le divisioni CIEM in cui sono state effettuate le catture ;
- i quantitativi trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
- il nome e l'indicativo di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo ;
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
- il nome del comandante.

5. Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 4 :

- A : gambero boreale (*Pandalus borealis*)
 - B : nasello (*Merluccius merluccius*)
 - C : ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*)
 - D : merluzzo (*Gadus morhua*)
 - E : eglefino (*Melanogramma aeglefinus*)
 - F : ippoglosso (*Hippoglossus hippoglossus*)
 - G : sgombro (*Scomber scombrus*)
 - H : suro (*Trachurus trachurus*)
 - I : pesce sorcio (*Coryphaenoides rupestris*)
 - J : merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*)
 - K : merlano (*Merlangus merlangus*)
 - L : aringa (*Clupea harengus*)
 - M : cicerello (*Ammodytes* sp.)
 - N : spratto (*Clupea sprattus*)
 - O : passera (*Pleuronectes platessa*)
 - P : merluzzo norvegese (*Trisopterus esmarkii*)
 - Q : molva (*Molva molva*)
 - R : altri
 - S : gamberetti (*Paneidae*)
 - T : acciughe (*Engraulis encrasicolus*)
 - U : scorfano (*Sebastes* sp.)
 - V : passera atlantica (*Hypoglossoides platessoides*)
 - W : calamaro (*Illex*)
 - X : limanda (*Limanda ferruginea*)
 - Y : melù (*Gadus poutassou*)
 - Z : tonno (*Thunnidae*)
 - AA : molva azzurra (*Molva dypterygia*)
 - BB : brosmio (*Brosme brosme*)
 - CC : palombo (*Scyliorhinus retifer*)
 - DD : squalo elefante (*Cetorhinae*)
 - EE : smeriglio (*Lamna nasus*)
 - FF : calamaro (*Loglio vulgaris*)
 - GG : pesce castagna (*Brama brama*)
 - HH : sardina (*Sardina pilchardus*)
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 551/84 DEL CONSIGLIO**del 28 febbraio 1984****che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 18 allegato a detto atto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/83 ⁽¹⁾ ha autorizzato temporaneamente, nei mesi di gennaio e febbraio 1984 e secondo condizioni particolari, il Regno Unito ad importare quantitativi di burro provenienti dalla Nuova Zelanda;

considerando che il Consiglio non ha potuto adottare in tempo utile un nuovo regime per un periodo più lungo; che, per evitare una interruzione delle importazioni, occorre accordare un'autorizzazione temporanea per il mese di marzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del regolamento (CEE) n. 3667/83 è modificato nel modo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 1984.

1) all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, la data del 29 febbraio 1984 è sostituita da quella del 31 marzo 1984 ed al secondo comma il quantitativo di 13 833 tonnellate è sostituito da quello di 20 750 tonnellate;

2) il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Anteriormente al 1° aprile 1984, il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina il funzionamento del regime, in previsione di una decisione sul regime applicabile alle importazioni di burro neozelandese dopo il 31 marzo 1984».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

⁽¹⁾ GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 552/84 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 febbraio 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	109,32
10.01 B II	Frumento duro	141,99 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	101,32 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	88,23
10.04	Avena	90,35
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	73,56 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	26,58 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	87,44 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	168,02
11.01 B	Farine di segala	156,78
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	233,74
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	179,28

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 553/84 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1984

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 febbraio 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		3	4	5	6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	7,02	7,02	7,02
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	3,51	3,51	3,51
10.04	Avena	0	2,22	2,22	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,17	1,17	1,17
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	2,34	2,36	2,34
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		3	4	5	6	7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	6,25	6,25	6,25	6,25
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	4,67	4,67	4,67	4,67
11.07 B	Malto torrefatto	0	5,44	5,44	5,44	5,44

REGOLAMENTO (CEE) N. 554/84 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1984

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3488/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3488/82, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3488/82 in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3489/82⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽⁹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978⁽¹⁰⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali rela-

tive al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹¹⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 27 e 28 febbraio 1984 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 372 del 30. 12. 1982, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 372 del 30. 12. 1982, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹¹⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	61,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	60,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	57,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	69,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	92,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 11,48 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia : di 12,69 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	13,20
07.03 A II	13,20
15.17 B I a)	30,00
15.17 B I b)	48,00
23.04 A II	4,56

REGOLAMENTO (CEE) N. 555/84 DELLA COMMISSIONE
del 29 febbraio 1984
relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 62.02 B IV della tariffa
doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è necessario adottare delle disposizioni concernenti la classificazione di manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi annodati a mano secondo la tecnica dei pizzi macramé, che si presentano sotto forma di contenitori per sospendervi vasi di fiori e sono utilizzati principalmente per l'arredamento interno;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3333/83 ⁽³⁾, nella voce 59.06, comprende «altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto», nella voce 62.02, in particolare, «tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento» e, nella voce 62.05, «altri manufatti confezionati di tessuti»;

considerando che, ai sensi della nota 1 A del capitolo 59, la denominazione «tessuti» comprende, tra l'altro, i pizzi della voce 58.09; che gli articoli in questione sono confezionati secondo la tecnica dei pizzi macramé indicata nella voce 58.09 e che, pertanto, i prodotti in parola non possono essere classificati nella voce 59.06;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1984.

considerando che gli articoli di pizzo, ad eccezione dei pizzi in pezza, in strisce o in motivi, sono generalmente classificati nei capitoli 61 e 62 secondo la loro natura;

considerando che, per la classificazione degli articoli in questione, che non costituiscono indumenti né accessori di indumenti compresi nel capitolo 61, deve essere preso in considerazione il capitolo 62;

considerando che gli articoli in questione che presentano il carattere di articoli di arredamento sono pertanto da classificare nella sottovoce tariffaria 62.02 B IV;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi annodati a mano secondo la tecnica dei pizzi macramé, sotto forma di sospensioni contenenti un vaso da fiori e utilizzati soprattutto nell'arredamento interno delle abitazioni, rientrano nella sottovoce seguente della tariffa doganale comune:

62.02 Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:

B. altri

IV. Tende ed altri manufatti per l'arredamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 313 del 14. 11. 1983, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 556/84 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad altre pelli ovine, non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le altre pelli ovine, non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 1 641 200 ECU; che, in data 24 febbraio 1984, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'India, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 marzo 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'India:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
41.03 (Codice Nimexe 41.03-99)	Pelli ovine preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08: B. altre pelli: II. non nominate

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 557/84 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampolle di vetro per recipienti isolanti, della voce 70.12 della tariffa doganale comune, originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le ampolle di vetro per recipienti isolanti, della voce 70.12 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 263 000 ECU; che, in data 23 febbraio 1984, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'India, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1984.

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 marzo 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'India:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
70.12 (Codice Nimexe 70.12-10, 20)	Ampolle di vetro per recipienti isolanti

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 558/84 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 1984

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pannelli duri originari dell'Unione Sovietica e riapre la procedura antidumping relativa alle importazioni suddette

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

- (1) Il 4 luglio 1981 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾ un avviso di riesame della decisione del 4 giugno 1980 relativa all'accettazione degli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping in merito alle importazioni di pannelli di fibre originari di Cecoslovacchia, Finlandia, Norvegia, Polonia, Romania, Spagna, Svezia e Unione Sovietica.
- (2) Avendo effettuato un'indagine preliminare nella quale, come risulta dal regolamento (CEE) n. 1633/82 della Commissione⁽⁴⁾, è stata provata l'esistenza di pratiche di dumping e del grave pregiudizio da esse derivante, la Commissione ha ritirato l'accettazione degli impegni esistenti.
- (3) Gli esportatori interessati, tra cui l'esportatore sovietico V/D Exportles, rappresentato dalla Russian Wood Agency, Londra, hanno offerto impegni sui prezzi che sono stati accettati dalla Commissione e la procedura antidumping è stata quindi conclusa.
- (4) Secondo tali impegni, le società suddette devono presentare alla Commissione relazioni semestrali sui quantitativi e sui prezzi delle esportazioni nella

CEE di pannelli di fibre. In base ai dati forniti dalla Russian Wood Agency, per conto della V/O Exportles, la Commissione ha accertato che nel periodo da ottobre 1982 a ottobre 1983 la V/O Exportles ha esportato notevoli quantitativi di pannelli di fibre nella Comunità, contravvenendo agli impegni assunti.

- (5) La Commissione ha informato la Russian Wood Agency in merito alle risultanze da essa ottenute, fornendo l'opportunità di presentare eventuali osservazioni. La società si è avvalsa di tale opportunità, ma la sua risposta era incompleta e sostanzialmente non contestava le risultanze della Commissione.
- (6) La grave violazione degli impegni da parte della V/O Exportles minaccia di pregiudicare la stabilità del sistema di prezzi fissato nel regolamento (CEE) n. 1633/82.
- (7) Per tutelare gli interessi della Comunità è quindi necessario ritirare l'accettazione dell'impegno assunto dall'esportatore sovietico e riaprire la procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli duri dall'Unione Sovietica, applicando immediatamente un dazio antidumping provvisorio in base ai dati disponibili in conformità dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3017/79.
- (8) Gli impegni sui prezzi sono stati accettati in sostituzione di dazi antidumping sulla scorta delle risultanze di cui al regolamento (CEE) n. 1633/82. Secondo quanto è stato accertato, data la gravità del pregiudizio provocato dalle importazioni di pannelli duri in regime di dumping, era necessario eliminare l'intero margine del dumping stesso. La Commissione ritiene quindi opportuno istituire dazi provvisori pari ai margini di dumping accertati durante la precedente indagine, conclusa con l'accettazione degli impegni.

Nella procedura successiva la Commissione accerterà se le importazioni effettuate nel periodo in cui si è verificata la violazione dell'impegno sono state realizzate a prezzi tali da provocare un diverso margine di dumping,

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 4. 7. 1981, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 25. 6. 1982, pag. 19.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Commissione ritira la propria accettazione degli impegni sui prezzi offerti dalla Russian Wood Agency, Londra, per conto della V/O Exportles, Mosca, URSS, relativi alle esportazioni di pannelli duri nella Comunità economica europea e riapre la procedura antidumping in merito alle importazioni dei prodotti suddetti originari dell'Unione Sovietica.

Articolo 2

1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di pannelli di fibre di peso superiore a 0,8 g/cm³ (pannelli duri) di cui alla voce ex 44.11 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimex 44.11-10 e 20, originari dell'Unione Sovietica.
2. L'aliquota del dazio è pari al 27,7 % in base al valore in dogana.
3. Al presente dazio provvisorio si applicano i provvedimenti in vigore.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al versamento di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono comunicare il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, il presente regolamento è in vigore sino all'approvazione di provvedimenti definitivi da parte del Consiglio e comunque per un periodo di quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1984.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

DECISIONE N. 559/84/CECA DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 1984

che modifica la decisione n. 3715/83/CECA che fissa i prezzi minimi per alcuni prodotti siderurgici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3715/83/CECA della Commissione, del 23 dicembre 1983, che fissa i prezzi minimi per i prodotti siderurgici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerato quanto segue :

All'atto di fissare il livello dei prezzi minimi, la Commissione ha tenuto conto dell'instabilità e della fragilità del mercato siderurgico, vista soprattutto l'incertezza di poter prorogare oltre il 31 gennaio 1984 la disciplina delle quote di produzione ai termini dell'articolo 58 del trattato CECA e considerato il rischio latente che fosse venuta meno la volontà di risolvere i problemi del mercato dell'acciaio nell'ambito di una politica comunitaria.

Per questo motivo la Commissione ha fissato prudentemente i prezzi minimi dei vari prodotti a livelli più bassi di quelli cui avrebbero dovuto normalmente condurre le conclusioni delle sue numerose consultazioni; essa ha pertanto sottostimato il suo margine di valutazione dei prezzi minimi.

La Commissione ritiene che i timori che l'hanno indotta alla prudenza siano ormai superati; infatti, il regime delle quote di produzione è stato prorogato fino al 31 dicembre 1985 con decisione n. 234/84/CECA della Commissione ⁽²⁾; nuovi strumenti rendono inoltre più efficace il dispositivo comunitario con un sistema di verifiche dei prezzi minimi e di cauzione per il pagamento delle ammende istituito con decisione n. 3716/83/CECA della Commissione ⁽³⁾ e infine con l'introduzione, con decisione n. 3717/83/CECA della Commissione ⁽⁴⁾, di certificati di produzione e di documenti di accompagnamento per la consegna di alcuni prodotti.

In seguito all'applicazione dei prezzi minimi ed all'entrata in vigore delle altre misure a partire dal 1° gennaio 1984, unitamente ad una ripresa della domanda, la Commissione può constatare già sin d'ora

una maggiore stabilità dei prezzi durante il 1° trimestre 1984.

La Commissione ritiene che sia indispensabile che tali prezzi siano consolidati per le consegne successive al 1° aprile 1984; essa ritiene opportuno correggere il livello dei prezzi minimi da applicare a partire da tale data per alcuni prodotti, nel margine di valutazione fissato in precedenza; che per alcuni prodotti una correzione dei prezzi minimi corrispondente a + 9 ECU per tonnellata è adeguata nelle attuali condizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 3715/83/CECA è modificato come appresso :

per i prodotti elencati qui di seguito, il ribasso temporaneo massimo è modificato come segue :

- 44 invece di 53 ECU/tonnellata, per i nastri larghi a caldo,
- 40 invece di 49 ECU/tonnellata, per i nastri stretti ottenuti per taglio longitudinale da larghi nastri a caldo,
- 40 invece di 49 ECU/tonnellata, per le lamiere a caldo derivate da larghi nastri a caldo,
- 57 invece di 66 ECU/tonnellata, per le lamiere laminate a caldo (lamiere da treno),
- 26 invece di 35 ECU/tonnellata, per le lamiere laminate a freddo,
- 26 invece di 35 ECU/tonnellata, per i profilati e le travi della categoria 1.

Articolo 2

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 3715/83/CECA, i nuovi prezzi minimi risultanti dall'articolo 1 sono obbligatori per le consegne effettuate nel mercato comune a partire dal 1° aprile 1984.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 29 dell'1. 2. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 9.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 560/84 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1984

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1789/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 545/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 48.
⁽⁴⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1984, pag. 57.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	44,13 37,93 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 561/84 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1984

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità

sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° marzo 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	39,00
	— la zona II b)	46,00
	— gli altri paesi terzi	15,00
10.01 B II	Frumento duro	—
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	39,00
	— gli altri paesi terzi	46,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	39,00
	— la zona II b)	46,00
	— il Giappone	—
	— gli altri paesi terzi	10,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	0
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	82,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	82,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	72,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	67,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	62,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	55,00

		<i>(ECU/t)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	82,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	82,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	82,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	82,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	204,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	193,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	172,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	162,00
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	82,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

REGOLAMENTO (CEE) N. 562/84 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1984

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1984.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

—
ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° marzo 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

	<i>(ECU/t)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	51,87
11.07 A II b)	76,85
11.07 B	89,56

REGOLAMENTO (CEE) N. 563/84 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1984

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto

della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevato durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

colo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 1

Articolo 2

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'arti-

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° marzo 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)						
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		3	4	5	6	7	8	9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento : per le esportazioni verso :							
	— la Cina	0	+ 4,00	+ 2,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	—
	— gli altri paesi terzi	0	— 2,00	— 4,00	0	0	—	—
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	—	—	—	—
10.02	Segala	0	0	0	—	—	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	— 10,00	—	—
10.04	Avena	0	0	0	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	— 15,00	— 15,00	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	— 15,00	— 15,00	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

REGOLAMENTO (CEE) N. 564/84 DEL CONSIGLIO

del 1° marzo 1984

relativo alla sospensione degli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1946/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte ⁽³⁾, gli Stati membri sono autorizzati a concedere aiuti per gli investimenti in detto settore;

considerando che, ai fini del conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di produzione di latte, e più particolarmente ai fini del ripristino dell'equilibrio sul mercato dei prodotti del latte della Comunità, è d'uopo sospendere la concessione di aiuti per gli investimenti direttamente connessi con tale produzione fino alla realizzazione di un accordo sul controllo di questa produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga al regolamento (CEE) n. 1946/81, nel periodo dal 1° marzo 1984 fino alla data in cui il Consiglio avrà preso le decisioni necessarie per l'attuazione delle misure necessarie al riequilibrio del mercato dei prodotti del latte nella Comunità, è sospesa qualsiasi concessione di aiuti per gli investimenti direttamente connessi con la produzione di latte.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile ai piani di sviluppo ai sensi della direttiva 72/159/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 82/436/CEE ⁽⁵⁾, presentati prima del 1° marzo 1984.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° marzo 1984.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. BOUCHARDEAU

⁽¹⁾ GU n. C 18 del 25. 1. 1984, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 23 febbraio 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 37.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

QUARANTACINQUESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1984

che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(84/107/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla quarantaquattresima direttiva 83/615/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che l'impiego del colorante « amaranto » è stato sperimentato in taluni Stati membri per l'iden-

tificazione dei cereali destinati all'alimentazione degli animali; che è opportuno autorizzare provvisoriamente tale additivo in attesa che il suo impiego sia ammesso in tutta la Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato II della direttiva 70/524/CEE, parte E « Sostanze coloranti compresi i pigmenti » è aggiunta la seguente voce:

N.	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Validità dell'autorizzazione
					ppm dell'alimento completo			
3	Amaranto	C ₂₀ H ₁₁ N ₂ Na ₃ O ₁₀ S ₃	Tutte le specie animali				Consentite negli alimenti per gli animali soltanto nei prodotti di trasformazione di cereali denaturati	30 novembre 1986

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 350 del 13. 12. 1983, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1984

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di alcune specie forestali che non corrispondono alle esigenze della direttiva 66/404/CEE del Consiglio

(84/108/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

viste le domande presentate da alcuni Stati membri,

considerando che la produzione dei materiali di moltiplicazione delle specie di cui all'allegato è attualmente deficitaria in tutti gli Stati membri e non permette dunque di sopperire all'approvvigionamento in materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti della direttiva 66/404/CEE;

considerando che anche i paesi terzi non possono fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione di queste specie che presentino le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e siano conformi alle norme della predetta direttiva;

considerando, di conseguenza, che è necessario autorizzare gli Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo limitato, materiali di moltiplicazione delle specie di cui trattasi, soggetti a esigenze ridotte;

considerando che, per ragioni genetiche, detti materiali di moltiplicazione debbono essere raccolti nei luoghi d'origine nell'area delle specie di cui trattasi; che, per assicurare l'identità di detti materiali, è necessario che siano fornite le migliori garanzie possibili;

considerando che è necessario, inoltre, autorizzare ogni Stato membro ad ammettere alla commercializzazione sul proprio territorio le sementi soggette ad esigenze ridotte, nonché le piantine da esse ottenute la cui commercializzazione sia stata ammessa negli Stati membri in virtù della presente decisione; che questa misura è idonea a permettere gli scambi intracomunitari dei materiali di moltiplicazione di cui trattasi e a meglio soddisfare i fabbisogni degli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio sementi soggette ad esigenze ridotte conformemente all'allegato, a condizione che sia fornita la prova prevista dall'articolo 3 per quanto riguarda il luogo di provenienza e l'altitudine in cui le sementi sono state raccolte.

2. Gli Stati membri sono inoltre autorizzati ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio sementi che sono state ammesse alla commercializzazione negli Stati membri ai sensi della presente decisione.

3. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio anche le piantine ottenute dalle sementi suddette.

Articolo 2

1. La prova prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, si considera addotta se si tratta di sementi della categoria « matériels de reproduction identifiés » del « Système OCDE pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international ».

2. Se nel luogo di provenienza non si applica il « sistema OCDE » di cui al paragrafo 1, sono ammesse altre pezze giustificative ufficiali.

3. Qualora per la specie *Pinus strobus* non possano essere presentate pezze giustificative ufficiali, gli Stati membri possono accettare altri documenti non ufficiali.

Articolo 3

Le autorizzazioni previste dagli articoli 1, paragrafo 1, e 2, concernenti la prima commercializzazione nel territorio degli Stati membri, scadono il 28 febbraio 1985. Le autorizzazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 1, e non concernenti la prima commercializza-

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.

zione, nonché quelle previste dall'articolo 1, paragrafo 2, scadono il 31 dicembre 1987.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 1985, le qualità di sementi o, eventualmente, le piantine sottoposte ad esigenze ridotte che sono state ammesse alla prima commercializzazione nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

LEGGENDA

Gli Stati membri e gli Stati di provenienza sono elencati nell'ordine delle sigle che designano gli Stati membri secondo il codice internazionale utilizzato per gli autoveicoli.

1. *Stati membri*

B	— Regno del Belgio
D	— Repubblica federale di Germania
DK	— Regno di Danimarca
F	— Repubblica francese
GB	— Regno Unito
GR	— Grecia
I	— Italia
IRL	— Irlanda
L	— Granducato del Lussemburgo
NL	— Regno dei Paesi Bassi

2. *Stati di provenienza*

A	— Austria
BG	— Bulgaria
CDN	— Canada
CH	— Svizzera
CS	— Cecoslovacchia
DDR	— Repubblica democratica tedesca
H	— Ungheria
J	— Giappone
N	— Norvegia
PL	— Polonia
PL(Ca)	— Polonia (Carpazi)
R	— Romania
SU(Li)	— Unione Sovietica (Lituania)
SU	— Unione Sovietica
USA	— Stati Uniti d'America
YU	— Jugoslavia

BILAG — ANLAGE — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Abies alba Mill.		Fagus silvatica L.		Larix decidua Mill.	
	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst
B	50	R	15 000	R (alt. 900 m max)	80	CS (Sudètes) PL (alt. 900 m max)
D	900	DDR, CS, R, CH	20 000	DDR, CS, R, CH	100	CS
DK	1 650	R (Lapos)	7 500 1 000	R H		
F					100	PL, CS, CH
GB			4 400	GB, R	325	CS, PL, A
GR						
I			1 200	I		
IRL						
L						
NL	75	R	25 000	BG, R, CS	50	PL, CS

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Larix leptolepis (Sieb. & Zucc. Gord.)		Picea abies Karst.		Picea sitchensis Trautv. et Mey.	
	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst
B	80	J (Hokkaido)	200	PL (Ca.) R, CS (alt. 900 m max)	80	USA (Washington)
D			200	PL, CS, R, SU, H, DDR	300	USA (Washington) CDN (British Columbia)
DK	50	J	250 200	PL CS	10	USA (Washington)
F	120	J	200	PL	100	USA (California, Oregon, Washington)
GB	400	J, EEC	400	R, PL, CS		
GR						
I	50	J (Hokkaido)				
IRL					537	USA (Washington)
L						
NL	80	J	200	PL, CS	25	USA (Washington) CDN (British Columbia)

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Pinus nigra Arn.		Pinus silvestris L.		Pinus strobus L.	
	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst
B	75	YU			75	CDN (Ontario) USA, YU
D	300	YU	150	PL, SU	150	USA (Appalachians), DDR, CS
DK	100	YU	115	N (Hy 1—0, Saev)	10	USA (Minnesota)
F	50	BG	50	SU (Riga), PL	100	USA, CH
GB	50	A				
GR						
I					100	USA (Appalachians)
IRL						
L						
NL	200	A, YU			75	CDN (Ontario), USA (Appalachians)

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.		Quercus borealis Michx.		Quercus pendunculata Ehrh.	
	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst
B	500	USA (Washington, West Cascades) (alt. 900 m max)				
D	6 000	CDN (British Columbia) USA (Oregon, Washington)	200	USA (Appalachians) DDR, CS	15 000	DDR, YU
DK	265	USA (Washington)				
F	800	USA (Washington)				
GB	200	CDN (Vancouver Is, British Columbia) USA (Washington)	1 200	R, CS, EEC	7 800	R, PL, EEC
GR						
I	500	USA (Washington, Oregon, California)			2 000	I
IRL	50	USA (Washington)				
L						
NL	600	USA (Washington) CDN (British Columbia)	20 000	PL, R	50 000	YU, PL, R

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Quercus sessiliflora Sal.	
	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst
B	10 000	R
D		
DK	22 000 1 000	N (Arendal, Øst Agder) S (Vissingø)
F		
GB	5 600	R, PL, EEC
GR		
I	3 000	I
IRL		
L		
NL	25 000	PL, YU, CS

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1984

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la settantunesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 262/79

(84/109/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/83⁽⁵⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti ;

considerando che l'articolo 16 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente

differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore in materie grasse del burro, o sia deciso di non dar corso alla gara ; che gli importi del deposito cauzionale di trasformazione devono essere fissati tenendo conto della differenza tra i prezzi minimi e il prezzo di mercato del burro ;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della settantunesima gara particolare, i prezzi minimi di vendita ai livelli sottoindicati e determinare in conseguenza i depositi di trasformazione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la settantunesima gara particolare, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 14 febbraio 1984, i prezzi minimi di vendita e i depositi cauzionali sono fissati come segue :

(ECU/100 kg di burro)

Destinazione del burro [articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 262/79]	Tenore di materie grasse del burro	Prezzo minimo di vendita	Deposito cauzionale di trasformazione
Formula A e/o C	Uguale o superiore a 82 %	115,00	267,00
	Inferiore a 82 %	112,00	267,00
Formula B	Uguale o superiore a 82 %	200,00	174,00
	Inferiore a 82 %	195,10	174,00

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 250 del 10. 9. 1983, pag. 11.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1984

relativa alla cinquantanovesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81 e concernente l'aiuto per il burro e il burro concentrato

(84/110/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2542/83⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento procedono ad una gara permanente per un aiuto per il burro e il burro concentrato;

considerando che l'articolo 7 del suddetto regolamento prevede che per il burro e il burro concentrato è fissato un importo massimo dell'aiuto differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore di materia grassa del burro o che può essere deciso di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto del livello delle offerte e dell'esistenza di considerevoli scorte di burro nella Comunità, è opportuno non dar seguito alla gara;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la cinquantanovesima gara particolare effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 e il cui termine per la presentazione delle offerte è venuto a scadenza il 14 febbraio 1984, non viene dato seguito alla gara.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 250 del 10. 9. 1983, pag. 11.

